

Ancona, 13 luglio 2020

Al Direttore Regionale delle Entrate per le Marche
Dott. Roberto Egidi

Gentilissimo dottor Egidi,

non molto tempo fa l'abbiamo sollecitata ad intervenire sulla gestione del personale delle Marche, oggi ci vediamo costretti a sollecitarla di nuovo, ma sulla gestione organizzativa dell'attività di controllo delle varie strutture di codesta direzione regionale.

Come ben sa l'art. 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto "Rilancio"), rubricato "*Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali*" prevede al comma 1 che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini "ordinari" di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, senza tener conto del periodo di sospensione previsto dal precedente decreto "Cura Italia" fino al 31 maggio 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021. Lo stesso articolo, al comma 5, stabilisce che al fine del differimento dei termini, l'elaborazione o l'emissione degli atti o delle comunicazioni è provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell'Agenzia delle Entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima. L'ultimo comma, invece, rinvia a uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate al fine di individuare le modalità di applicazione.

Saprà anche che con il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 è stato introdotto l'obbligo di invito al contraddittorio nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione (attraverso l'articolo 4-octies, comma 1, lettera b), del decreto, che ha inserito il nuovo articolo 5-ter nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, - di seguito articolo 5-ter). L'articolo 5-ter prevede, infatti, in alcune ipotesi specificatamente individuate, l'obbligo di notificare al contribuente, prima di emettere un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, un invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per l'avvio del procedimento di accertamento con adesione. Il comma 2 dell'articolo 4-octies del decreto, inoltre, prevede che le disposizioni del comma 1 del medesimo articolo, con particolare riferimento all'obbligatorietà dell'avvio del procedimento di accertamento con adesione, si applicano agli avvisi emessi a partire dal 1° luglio 2020.

Pertanto, per effetto delle disposizioni contenute nei suddetti decreti sarebbe stato opportuno, così come fatto da altri direttori regionali, intervenire tempestivamente subito dopo l'entrata in vigore del decreto "Rilancio", anticipando anche provvedimenti del direttore centrale, quanto meno per fornire indicazioni operative sull'emissione degli atti in scadenza già lavorati nel periodo di sospensione di cui al decreto "Cura Italia" e su quelli che sarebbero stati oggetto di lavorazione fino al successivo 30 giugno, questo per evitare che dal primo luglio u.s. tali lavorazioni, ancorché concluse con la predisposizione dell'atto, avrebbero dovuto essere riaperte (cosa che adesso sta inevitabilmente accadendo) per avviare la fase del contraddittorio obbligatorio previsto dall'art. 5-ter sopra citato, in conseguenza del fatto che a tali atti non è stata mai attribuita una data certa di emissione.

A titolo di esempio le citiamo le note, con le prime indicazioni operative successive al citato decreto "Rilancio", inviate alle proprie strutture dai direttori regionali del Piemonte (protocollo 32369 del 03-06-2020) e dell'Abruzzo (protocollo 10750 del 08-06-2020). In particolare,

- nella nota del direttore regionale del Piemonte si legge che:

«...omissis... gli accertamenti su annualità in decadenza non indifferibili e urgenti, vanno emessi entro il 31.12.2020 e notificati nel corso del 2021.

L'accertamento si deve intendere emesso quando è completo in ogni sua parte, firmato dal Direttore Provinciale (o da un suo delegato), nonché protocollato.

L'emissione dell'atto presuppone che durante il controllo siano state rispettate le regole procedurali, tra le quali si ricorda, a partire dal 1° luglio 2020, l'obbligo per tutti i controlli che generano accertamenti diversi da quelli parziali, a pena di nullità degli stessi, di notifica preventiva dell'invito al contraddittorio, di cui all'art. 5 c. 1 del D.Lgs. 218/1997, previsto dall'art. 5-ter dello stesso decreto.

Pertanto, per evitare la concentrazione dell'emissione degli atti a fine anno, a fronte di istruttorie già ultimate è necessario che gli accertamenti siano "emessi" senza ritardo e, gli atti diversi da quelli parziali, possibilmente entro il 30 giugno. ...omissis...»

- nella nota del direttore regionale dell'Abruzzo si legge che:

«...omissis...Per quanto concerne la lavorazione e emissione degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni e di recupero dei crediti di imposta relativamente a tutte le annualità in scadenza gli Uffici si atterranno alle seguenti indicazioni:

- *predisposizione dell'atto in AURES, sottoscrizione dello stesso e relativa protocollazione su NSD (che in attesa di eventuali diverse indicazioni farà fede, come previsto dall'art. 5, dell'avvenuta emissione); si richiamano, a tal riguardo, le recenti direttive del 5 giugno con le quali è stato comunicato l'aggiornamento informatico anche dell'applicativo A.U.Re.S, linea accertamento, sia al fine di aggiornare e implementare le informazioni utili al monitoraggio dell'analisi dei risultati dell'attività di accertamento (direttiva n. 42), sia al fine di gestire, con riferimento ad alcune linee di lavoro, il ciclo di formazione del documento digitale fino alla fase di protocollazione³ (direttiva n. 41);*
- *inserimento del 31/12/2020 come data fine di decorrenza degli interessi per tutti gli atti.*

...omissis...»

Ovviamente, l'assenza nella Marche di note operative come quelle diramate dai suddetti direttori regionali, sta comportando e comporterà (visto che nessun atto è stato firmato digitalmente e/o protocollato) la riapertura di istruttorie di controllo che diversamente sarebbero già concluse, con evidente aggravio di lavoro per i funzionari. Ne discende la necessaria revisione al ribasso del budget degli Uffici Controlli, argomento sul quale con la presente chiediamo una immediata convocazione.

Cordiali saluti.

p. il Coordinamento regionale FLP Ecofin/Agenzie Fiscali

(Vincenzo Patricelli)
